



## Messaggio municipale

---

**No. 56**

---

Risoluzione municipale no. 1058/2013

---

Collina d'Oro,

---

09.12.2013

---

### **Concernente l'adozione del nuovo Regolamento Fondo sociale comunale - RC 23 02 - 2014**

Egregio Signor Presidente,  
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri,

nel corso della seduta di Consiglio comunale del 24 ottobre 2011, il Gruppo Lega-UDC-Indipendenti, avvalendosi della facoltà concessa dalla Legge organica comunale, ha inoltrato una mozione denominata "Per la creazione di un fondo sociale comunale".

La mozione è stata, sempre nella stessa seduta di Consiglio comunale, demandata alla Commissione Petizioni-legislativa.

L'intenzione del Municipio, in accordo con i principi espressi nella mozione, era di trasformarla in messaggio municipale attraverso la proposta di un nuovo regolamento comunale in ambito sociale.

In particolar modo per questa mozione in ambito sociale, era importante approfondire numerosi aspetti legati a questa tematica particolarmente sensibile che tocca la fascia più debole della nostra popolazione. Questi approfondimenti hanno necessitato tempi più lunghi del previsto anche a causa del cambiamento al vertice del Dicastero a seguito delle elezioni comunali.

In questi anni alcuni casi di richieste di aiuto giunte in Municipio non hanno potuto essere trattate in modo confacente poiché il Comune disponeva, in ambito sociale, unicamente del *Regolamento prestazione complementare comunale* (RC 23 01 -2005) e non di una base legale sufficientemente ampia in ambito sociale. Questo nuovo regolamento pone delle basi legali chiare e definisce il ruolo attivo che il Municipio vuole avere in ambito sociale. Viene formalizzato il ruolo di sostegno che il Comune vuole avere verso tutta la popolazione che dovesse cadere nel bisogno, e non più solo verso i beneficiari di rendite. Attraverso questo strumento sarà ora possibile fornire un

sostegno puntuale e mirato a quella fascia di popolazione, che prima ne era esclusa come i giovani e le famiglie.

### **Commento al regolamento**

Lo **scopo** del nuovo regolamento è, come indicato nell'art. 1, quello di migliorare le condizioni di vita dei cittadini in situazioni di particolare disagio economico a carattere temporaneo. In particolar modo si vuole evitare il rischio che i cittadini che dovessero trovarsi temporaneamente in difficoltà a causa di spese di prima necessità a cui non possono far fronte, possano cadere nella spirale del piccolo credito che potrebbe trasformare una situazione di difficoltà economica temporanea in una situazione di difficoltà cronica di carattere finanziario.

L'art. 1 definisce inoltre le **modalità** con cui questo contributo può essere elargito. Vengono definite così tre tipologie di contributo: l'aiuto puntuale e straordinario; l'aiuto previsto al fine di evitare, quando questo è possibile, ricoveri e istituzionalizzazioni e, alla lettera c, l'aiuto sotto forma di prestito.

L'art. 2 definisce i **beneficiari** di questi aiuti. Attraverso questo nuovo regolamento il Comune disporrà quindi di una base legale che permetterà di concedere degli aiuti puntuali e mirati che possono essere elargiti ai cittadini indipendentemente dal fatto che questi beneficino di prestazioni, diversamente dalla situazione attuale che permetteva aiuti solo nell'ambito del regolamento PC comunale.

Si potrà quindi raggiungere i giovani del Comune attraverso uno strumento pensato anche per loro.

Attraverso l'art. 3 il Municipio ha voluto definire i **casi di esclusione** agli aiuti elargiti dal Fondo sociale. Sono stati formalizzati dei parametri, nell'intento di evitare abusi, che permettano di accordare l'aiuto solo a persone o famiglie che realmente sono nel bisogno e non hanno alcun altro aiuto statale che permetta loro di far fronte al loro bisogno, rispettando il principio secondo cui i sussidi comunali sono complementari rispetto ai contributi erogati dallo Stato.

L'art. 5 definisce le **prestazioni** che possono essere elargite. Non viene stilato un elenco di prestazioni ma bensì ci si limita a definire le caratteristiche del bisogno, che deve essere di prima necessità al fine di perseguire lo scopo del presente regolamento. Vengono inoltre definite le modalità di erogazione della prestazione al fine di evitare il più possibile eventuali abusi.

Il regolamento prosegue con l'art. 6 che definisce la **procedura e l'esame della richiesta**. Vengono qui definite le modalità che permettono la raccolta delle informazioni, strumento fondamentale che permette al Comune di acquisire le informazioni necessarie per permettere al Municipio, attraverso l'Ufficio sociale comunale, di avere un quadro completo della richiesta per poter decidere, coerentemente ai fini del presente regolamento, il diritto o meno all'accesso al fondo sociale comunale.

Fortunatamente la realtà del nostro Comune non presenta sovente situazioni di bisogno urgente, ma è pur vero che l'Ufficio sociale comunale è stato più volte

costretto ad intervenire tempestivamente per permettere a persone o famiglie di far fronte a situazioni di prima necessità. L'art. 7, **casi d'urgenza**, risponde a questa necessità.

Dall'art. 8, 9 e 10 vengono definiti alcuni principi basilari quali **Obblighi del beneficiario, Restituzione e Divieti e vigilanza** volti al rispetto degli scopi del presente regolamento, rispettivamente l'art. 11 **Ricorso** riconosce la difesa del cittadino.

Il Regolamento che vi sottoponiamo è uno strumento che consente al Comune di Collina d'Oro di definire le basi per formalizzare il ruolo attivo che vuole avere nella politica sociale. L'intenzione è quella di implementare una politica sociale profilata caratterizzata da aiuti mirati a sostegno della popolazione meno fortunata.

Sulla base di quanto precede, invitiamo questo Consesso a voler

**risolvere:**

1. È approvato il Regolamento del Fondo sociale comunale - RC 23 02 – 2014 articolo per articolo e nel suo complesso.
2. È approvato l'aggiornamento del preventivo 2014, e relativo incremento del fabbisogno, come segue:

dicastero	Sanità e Socialità	
conto 580.366.14	Fondo sociale comunale	spese CHF 50'000
3. Il Municipio è incaricato del seguito della procedura.

Con i migliori ossequi.

**Per il Municipio**

il Sindaco:  
Sabrina Romelli

il Segretario:  
Pietro Balerna

Allegato e parte integrante del presente MM:

- proposta di Regolamento del Fondo sociale comunale - RC 23 02 -2014





---

## **Regolamento**

### **Fondo sociale comunale**

---

# Regolamento comunale

#### **Art. 1 Scopo**

- 1 Scopo del regolamento è di migliorare le condizioni di vita dei cittadini in situazione di particolare disagio economico a carattere temporaneo.
- 2 Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione del Fondo sociale comunale a favore dei cittadini del Comune, che necessitano:
  - a di un aiuto finanziario straordinario per sopperire ad una situazione di disagio economico momentaneo;
  - b di un aiuto finanziario che permetta di evitare ricoveri e istituzionalizzazione;
  - c di un aiuto sotto forma di prestito.

#### **Art. 2 Beneficiari**

L'aiuto comunale è concesso:

- 1 a persone o famiglie domiciliate nel Comune da almeno 3 anni al momento della presentazione della domanda;
- 2 in caso di matrimonio, per entrambi i coniugi vale il periodo di domicilio di colui che risiede da più tempo nel Comune.

#### **Art. 3 Casi di esclusione**

- 1 Non possono beneficiare del Fondo sociale comunale persone o famiglie con entrate o risorse annue superiori a CHF 10'000.- rispetto al minimo vitale cantonale. Nell'esame verrà presa in considerazione la sostanza.
- 2 Sono inoltre escluse persone o famiglie che possono beneficiare di altri aiuti finanziari, in particolare:
  - a le persone che già beneficiano di altri strumenti di sostegno finanziario e di reinserimento a seguito di problematiche sociali,
  - b i beneficiari di prestazioni sociali e i beneficiari di PC,



Deroghe, al punto a e b, possono essere considerate quando gli scopi previsti all'art. 1 non possono altrimenti essere raggiunti.

c chi, avendone diritto, rinuncia ad altre prestazioni.

- 3 È, di principio, esclusa la copertura di debiti privati precedenti la domanda o che non sono pertinenti con l'oggetto della richiesta.
- 4 Il Municipio può inoltre negare il contributo quando la dichiarazione della situazione economica fosse in palese contrasto col tenore di vita effettivo.

#### Art. 4 **Fondo disponibile**

- 1 La disponibilità finanziaria del Fondo sociale è stabilita nell'ambito del Preventivo comunale annuale, inserita nel dicastero "Sanità e Socialità".

#### Art. 5 **Prestazioni**

- 1 L'aiuto finanziario è concesso unicamente per bisogni di prima necessità.
- 2 Di regola lo stesso è versato direttamente a chi fornisce la prestazione.
- 3 Il sussidio unico deve servire a risolvere in modo definitivo una situazione di disagio momentaneo.
- 4 L'aiuto di cui all'art 1.2 lett. b ha lo scopo di permettere il mantenimento di un livello di vita decoroso.
- 5 Entrambi gli aiuti finanziari possono venire versati in forma rateale.
- 6 Il contributo annuale massimo per ogni persona adulta non può, di regola, superare l'importo di CHF 4.000.--, con un massimo di CHF 6'000 per nucleo familiare.

#### Art. 6 **Procedura ed esame della richiesta**

- 1 L'aiuto comunale è concesso dal Municipio su richiesta dell'interessato.
- 2 Il Municipio esamina la richiesta e qualora emergano indizi oggettivi che il richiedente possa restituire la somma erogata nell'arco di 2 anni decide per un prestito, in caso contrario per un aiuto finanziario.
- 3 Le richieste vanno presentate al Municipio per il tramite dell'apposito questionario ottenibile presso la Cancelleria comunale.
- 4 Con la sottoscrizione della richiesta si autorizza il Municipio a raccogliere informazioni, anche di carattere confidenziale, sul richiedente e i suoi conviventi.
- 5 Se il richiedente non collabora o non fornisce la documentazione richiesta entro 30 giorni, la procedura decade.

#### Art. 7 **Casi d'urgenza**

In casi di comprovata urgenza le richieste vengono esaminate dal Municipale a capo del dicastero Socialità e Sanità o, in sua assenza, dal suo sostituto o dal Sindaco.

Questi ultimi potranno decidere immediatamente per un aiuto urgente per un importo massimo di CHF 500.-, informando il Municipio nella seduta successiva all'evento.



#### Art. 8 **Obblighi del beneficiario**

Il beneficiario deve notificare immediatamente al Municipio ogni cambiamento o modifica degli elementi di calcolo che possono comportare un aumento, una riduzione o l'annullamento del contributo.

#### Art. 9 **Restituzione**

- 1 I contributi indebitamente riscossi devono essere restituiti.
- 2 I prestiti devono venire restituiti di regola entro 2 anni dalla data di erogazione. Allo scadere del termine il Municipio può prorogare il termine di restituzione o trasformare il prestito in aiuto finanziario qualora una restituzione appaia troppo onerosa e ingiustificata alla luce di risultanze oggettive.

#### Art. 10 **Divieti e vigilanza**

- 1 I contributi di cui al presente Regolamento non possono essere ceduti o costituiti in pegno.  
Ogni cessione o costituzione in pegno è di conseguenza nulla.
- 2 Al Municipio è data facoltà di vigilanza circa la destinazione e l'impiego della prestazione.

#### Art. 11 **Ricorso**

Contro le decisioni prese in virtù di questo regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni.

#### Art. 12 **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.





1	2	3	4	5	6
R 24 OTT. 2011					
Eseguito		Ris. mun. del			
		DEMANDATA No. COMM. PETIZIONE			

Lodevole  
Consiglio Comunale di  
Collina d'Oro

Montagnola, 24 ottobre 2011

## Mozione

### Per la creazione di un fondo sociale comunale

Il Comune di Collina d'Oro è da sempre sensibile e vicino alle persone sfavorite: oltre ad aver istituito la prestazione complementare comunale, sostiene da sempre enti che si occupano della tematica, sia a livello cantonale che nazionale e internazionale.

Vi è però anche una particolare fascia della popolazione che, sebbene non adempia ai presupposti per beneficiare di assegni assistenziali o di prestazioni complementari (magari per una differenza di pochi soldi) proprio a causa della sua situazione economica limitata può essere confrontata con una situazione di disagio finanziario momentaneo o necessiti di un aiuto finanziario ricorrente che permetta di evitare provvedimenti più gravosi.

Si pensi ad esempio alle persone anziane beneficiarie della sola AVS che vengono confrontate con una spesa straordinaria (ad. es. spese dentarie, spese per un trasloco, interventi di manutenzione straordinaria all'abitazione primaria di proprietà) o alle persone che, con un supporto concreto ricorrente, potrebbero evitare un'ospedalizzazione o un ricovero in istituto.

Il sussidio unico deve quindi servire a risolvere in modo definitivo una situazione di disagio momentaneo mentre l'aiuto ricorrente avrebbe lo scopo di permettere il mantenimento di un livello di vita decoroso ed un discreto livello di autonomia.

Crediamo che anche nel nostro Comune ci siano persone confrontate con queste problematiche: da qui l'esigenza di creare un fondo sociale comunale allo scopo di poterle aiutare accordando loro, dietro richiesta motivata, un aiuto finanziario mirato, per far fronte a loro puntuali bisogni - necessari e prioritari - esclusi quindi i beni di lusso e la copertura di debiti privati non pertinenti con l'oggetto della richiesta.

L'aiuto finanziario – pari ad un contributo annuo massimo (da definire) per ogni richiesta - potrebbe essere a fondo perso o essere accordato sotto forma di prestito, quando è ipotizzabile che la persona che ne fa richiesta possa restituire la somma erogata, senza interessi, nell'arco di 2 anni mentre beneficiari sarebbero le persone singole o nuclei famigliari, con domicilio nel Comune da almeno 5 anni, con un reddito e sostanza modesti (parametri da definire) ma non tali da beneficiare di assegni o prestazioni assistenziali.


Gli ulteriori dettagli concernenti l'utilizzazione del fondo sociale comunale e la relativa procedura di concessione degli aiuti finanziari andranno disciplinati mediante apposita base legale.

Per i motivi sopra esposti si chiede quindi a questo consesso di risolvere:

1. La mozione è accolta
2. Il Municipio sottopone al più presto al Consiglio comunale la base legale necessaria, mediante relativo messaggio, per la creazione di un fondo sociale comunale.

Con ossequio.

**Consiglieri Comunali LEGA-UDC-Indipendenti**

Three handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally. The first signature is a stylized 'G' with a long diagonal stroke. The second is a more complex, angular signature. The third is a circular signature with a horizontal line through it.